

n.4299/07 r.g.

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or '9'.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NOVARA  
Sezione civile

461

SENTENZA N. \_\_\_\_\_  
data = 3 GIU 2011  
RUOLO N. 4299/07  
CRONOLOGICO N. 4888  
REPERTORIO N. 752

In composizione monocratica ai sensi dell'art.50 ter c.p.c.

In persona del Giudice Dr.ssa Rossana Riccio  
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.4299/07 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da

Elmoro di M. Elmoro, in persona del suo omonimo titolare, elettivamente domiciliato in Novara presso l'avv. A. M. del Foro di Novara che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,

-ATTORE/OPPONENTE-

CONTRO

C. geom. L. facente parte dell'Associazione professionale G. G. A. elettivamente domiciliato in Novara presso l'avv. A. R. che la rappresenta e difende giusta delega in atti,

-CONVENUTO/OPPOSTO-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attore : vedi Allegato sub A)

Per il convenuto: vedi allegato sub B)

Handwritten signature.

461

Allegato A)

in via preliminare:

non concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;

in via istruttoria:

ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, da intendersi precedute dalle parole "vero che";

si indica quale teste il sig. R. R. residente in N.

nel merito:

accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo al geom. C., dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;

in ogni caso, accertato e tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti di cui al disciplinare d'incarico professionale 19/07/06, della volontà manifestata con raccomandata 20/03/07 di non proseguire il rapporto contrattuale, dell'acconto già versato dalla E. di M. E., delle prestazioni effettivamente eseguite dal convenuto opposto, dichiarare che la E. di M. E. nulla deve al geom. C. e/o al G. G. A. e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;

il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si produce:

- 1) decreto ingiuntivo Tribunale di Novara n. 1056/07
- 2) copia disciplinare d'incarico professionale 19/07/06
- 3) copia ricevuta 28/07/06
- 4) copia stato di fatto ed ipotesi progettuale piano economico
- 5) copia raccomandata 20/03/07 avv. R.

Con riserva di dedurre e produrre.



Allegato B)

TRIBUNALE DI NOVARA

\*\*\*

Foglio di precisazione delle conclusioni, nella causa 4299/07 R.G.,  
dott.sa Riccio, per


L. C. con l'avv. A. R.

IL CASO .it  
CONVENUTO OPPOSTO  
contro  
E. di M. E. con l'avv. A. M.  
AUTORE OPPONENTE

Precisazione del convenuto opposto:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione delle risultanze contenute nella relazione tecnica depositata dal CTU Geom. P. e la quantificazione delle prestazioni in €. 11.699,73 che il convenuto opposto ha accettato in sede di CTU ed accetta, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la E. di M. E. al pagamento a favore del Geom. L. C. della somma di €. 8.699,73, già, quindi, dedotto l'acconto di €. 3.000,00, oltre accessori, agli interessi di legge dal deposito del ricorso per ingiunzione, 21/09/2007, al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e competenze di lite oltre 12,50 % spese generali.



### FATTO E DIRITTO


Con atto di citazione, ritualmente notificato, M. [REDACTED] E. [REDACTED] in qualità di titolare dell'omonima impresa di costruzioni E. [REDACTED] di M. [REDACTED] E. [REDACTED], interponeva tempestiva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Novara gli ingiungeva il pagamento in favore di C. [REDACTED] Geom. L. [REDACTED], facente parte dell'Associazione professionale G. [REDACTED] G. [REDACTED] A. [REDACTED], di €21.001,57 quale asserito compenso dovutogli per l'attività professionale svolta.

Assumeva l'opponente di aver conferito incarico nel luglio 2006 al predetto studio associato per l'esecuzione del progetto relativo alla ristrutturazione di un edificio sito in Novara. Nel disciplinare di incarico professionale era pattuita la corresponsione di un compenso in via forfettaria pari a € 33.500,00 e, con l'accordo dei due professionisti associati (geom. C. [REDACTED] e geom. A. [REDACTED]), l'attore aveva versato un acconto di € 3.000,00. Nei mesi successivi al conferimento di incarico erano sottoposti all'attenzione dell'opponente diversi progetti, ritenuti tuttavia insoddisfacenti poiché non tenevano conto delle richieste avanzate e delle esigenze dell'impresa edile.

Disattesa la richiesta dei professionisti di un ulteriore acconto, anche gli ulteriori disegni e progetti sottoposti all'attenzione dell'opponente non apparivano coerenti con le richieste avanzate dalla committenza e per giunta non tenevano conto dei vincoli esistenti relativamente alla presenza di un pozzo e alla zona in cui si trovava l'immobile.

All'esito di ulteriori incontri tra le parti e pur manifestata la disponibilità a versare l'ulteriore importo di € 2.000,00 a titolo di acconto, proposta rifiutata sia dall'opposto sia dall'altro professionista facente parte dello studio associato, il rapporto contrattuale tra le parti cessava a seguito di recesso del professionista comunicato con lettera del suo legale il 20 marzo 2007 in cui si intimava altresì il pagamento di €10.480,00 quale compenso asseritamente dovuto per attività che, peraltro, l'opponente ignorava se fossero state effettivamente eseguite o meno.

Sulla base di tale ricostruzione fattuale eccepiva preliminarmente l'opponente il difetto di legittimazione attiva in capo al geom. C. [REDACTED] essendo stato l'incarico professionale conferito allo studio associato ed essendo unicamente quest'ultimo legittimato ad azionare il credito. Nel merito rilevava come rispetto alle prestazioni indicate nel disciplinare di incarico professionale solo una minima percentuale fosse stata realizzata mentre parte delle attività eseguite apparivano comunque erronee ed insoddisfacenti rispetto alle richieste indicazioni avanzate.



2

n.4299/07 r.g.

Costituendosi in giudizio C. geom. L. ribadiva la propria legittimazione rispetto alla pretesa creditoria azionata atteso che la costituzione dell'associazione tra professionisti non aveva privato il singolo associato del potere di richiedere individualmente i propri compensi. Nel merito ribadiva come diverse ipotesi progettuali fossero state sottoposte all'attenzione dell'opponente che in modo generico e vago aveva contestato l'adeguatezza di tali progetti nell'atto di opposizione.

Vero era, piuttosto, che la necessità di redigere molteplici disegni prevedenti diverse soluzioni costruttive si fosse via via manifestata per soddisfare le mutevoli esigenze del cliente il quale neppure nell'atto di opposizione aveva, tuttavia, specificato le

asserite lacune. Peraltro alcune richieste dell'opponente non erano state soddisfatte unicamente perché non eseguibili tecnicamente secondo la normativa vigente.

Sosteneva quindi di aver svolto la parte più rilevante delle prestazioni contrattualmente previste essendo il progetto già predisposto per la presentazione presso i competenti uffici comunali.

Chiedeva quindi confermarsi il decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni patiti.

Non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, assunte le prove orali ammesse ed esperita CTU volta a verificare la natura e consistenza delle prestazioni eseguite dal convenuto opposto ed a quantificarne il valore, anche tenuto conto degli accordi tra le parti intervenuti, sulle trascritte conclusioni la causa era definitivamente assegnata in decisione previa concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'opponente contesta in via preliminare la legittimazione attiva in capo al Geom. C. sul presupposto che l'incarico professionale sia stato conferito al G. G. A. di R. A. e L. C.

Orbene, pur dando atto del vivace dibattito sorto nell'ambito del contratto d'opera intellettuale circa il trasferimento della titolarità dei rapporti con i clienti all'associazione tra professionisti eventualmente costituita, reputa questo giudice di condividere l'orientamento secondo cui il singolo professionista conserva, unitamente all'associazione professionale, la legittimazione attiva in relazione al credito nei confronti del cliente, escludendosi una legittimazione alternativa dello studio associato e del professionista.

Ha, infatti, ritenuto la Suprema Corte che "i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non

n.4299/07 r.g.

*trasferiscono all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione nei confronti dei propri clienti"* (cfr.Cass. 25953/07, Cass.69904/07, Cass.1342/03, Cass.1405/89- Trib.Roma 17913/09).

Indirizzo che sembra coerente con l'esclusione della configurabilità dell'associazione tra professionisti quale autonomo soggetto dotato di personalità o anche quale centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale (cfr.Cass.15633/06) ma anche con l'orientamento che pur riconoscendo l'associazione tra professionisti autonomo quale centro imputazione di "effetti giuridici", reputa che ciò non implichi la sostituzione dell'associazione ai propri associati in relazione agli crediti relativi alle prestazioni professionali da essi svolte in favore dei clienti.

Nel caso di specie, pertanto, sebbene nella parte iniziale del disciplinare di incarico professionale si faccia riferimento allo studio associato, rilevasi come da un lato le prestazioni professionali oggetto di incarico presupponessero la personalità del rapporto e dall'altro come lo stesso committente delegasse il professionista a sottoscrivere quanto necessario per l'espletamento dell'incarico assegnatogli (cfr.disciplinare incarico -doc.2 fasc. opponente e fasc.opposto).

Aggiungasi che lo stesso convenuto risulta aver sottoscritto il disciplinare di incarico quale singolo professionista incaricato.

Ritiene pertanto il Tribunale corretto individuare nel geom. C. L. il soggetto legittimato a far valere il credito professionale in questa sede azionato.

Quanto alla asserita nullità del disciplinare di incarico in quanto contrario a norme imperative nella parte in cui avrebbe attribuito al professionista compiti estranei alla sua sfera di competenza, si osserva che tale doglianza appaia riferita alla previsione nell'oggetto dell'incarico anche dei "cementi armati", dizione generica da cui sembrerebbe possibile desumere l'affidamento al geometra C. anche dell'incarico di progettare edifici in cemento armato, operando calcoli a tal fine in contrasto con le disposizioni di cui al R.D.274/29.

Senonché rilevasi che dalla documentazione prodotta dal professionista anche a supporto della sua pretesa creditoria non emerge lo svolgimento di attività di tale specie essendo, peraltro, l'incarico conferito relativamente alla ristrutturazione di edificio già esistente per il quale non risulta provato (né allegato) la necessità di procedere alla realizzazione di nuove parti in cemento armato.

In conclusione, a prescindere dalla generica dizione "cementi armati" contenuto nel disciplinare di incarico, non risulta che l'attività progettuale posta in essere dal



n.4299/07 r.g.

convenuto opposto abbia richiesto calcoli per il cemento armato e conseguentemente non si ritiene inficiata da nullità il disciplinare, non avendo il professionista incaricato predisposto progetti a lui non consentiti (poiché richiedenti altra competenza professionale).

Nondimeno, all'esito dell'esperita istruttoria, si ritiene che la pretesa creditoria di C. L. risulti sensibilmente ridimensionata.

Ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti assumendo ciascuna di esse la propria effettiva posizione naturale, nel senso che mentre il creditore mantiene la


sostanziale veste di attore, l'opponente assume la posizione tipica del convenuto, si osserva che mentre all'opponente (debitore ingiunto) spetterà provare i fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione oggetto del procedimento monitorio, graverà invece sull'opposto (creditore), a fronte delle contestazioni del debitore ingiunto circa il conferimento dell'incarico e/o l'esecuzione delle prestazioni l'onere di provare i fatti costitutivi del suo credito.

Nel caso di specie si duole l'opponente del carattere insoddisfacente delle prestazioni professionali, peraltro parziali rispetto all'incarico conferito, eseguite dal convenuto opposto.

Giova ricordare come il rapporto d'opera professionale si sia instaurato tra le parti sulla base di un disciplinare di incarico professionale stipulato il 19 luglio 2006 avente ad oggetto "progetto ristrutturazione, direzione lavori, pratica sicurezza d.lgs.494/98 e s.m.i., pratica accatastamento, pratica agibilità, cementi armati, legge 10 fabbricato d'angolo piazza G.M. - via A. loc. T. Q., Comune di Novara" e che l'accordo prevedesse per "tale pacchetto" la corresponsione in via forfetaria di €33.500,00 oltre contributi, Iva di legge e spese.

E' pacifico che l'attore opponente avesse corrisposto unicamente l'importo di € 3.000,00 a titolo di acconto e che tale minor entità dell'acconto rispetto a quanto previsto in contratto fosse stato concordato con i due professionisti associati (cfr. su quest'ultima circostanza dep.test. R. R.).

Orbene ha evidenziato il CTU, geom. F. P., che con il disciplinare di incarico fossero state affidate al professionista tutte le incombenze necessarie per la ristrutturazione dell'immobile e che pertanto eventuali altre prestazioni, pur necessarie, non indicate nel disciplinare dovessero essere preventivamente assegnate a parte oppure fornite da terzi professionisti.



n.4299/07 r.g.

In particolare prestazioni indispensabili per lo svolgimento dell'incarico erano i rilievi dell'immobile e la resa grafica del medesimo, le produzioni documentali catastali della situazione di fatto, le produzioni documentali della storia concessoria edilizia del compendio immobiliare.

Prestazioni propedeutiche indispensabili che risultano quindi effettuate dal convenuto che pure presentava nel novembre 2006 un'istanza al Sindaco del Comune di Novara finalizzata all'acquisizione di un parere preventivo sulla fattibilità della progettazione in corso corredandola con i necessari elaborati.


Quanto alle diverse bozze progettuali ed ai diversi elaborati rinvenuti in atti il CTU ha precisato che tali progetti non potessero considerarsi quale "progettazione esecutiva", ma costituissero unicamente progettazione di massima poiché mancanti di alcuni requisiti fondamentali per tale fase progettuale avanzata.

In particolare, alla luce di quanto documentalmente riscontrato, il CTU ha ritenuto che le prestazioni eseguite sebbene non esaustive dell'incarico professionale conferito fossero comunque prodromiche e correlate al suo compimento. L'elaborazione progettuale effettuata, pur limitativa rispetto all'incarico ricevuto e non pienamente idonea rispetto alla richiesta del permesso di costruire e alla fase esecutiva dell'opera, avendo carattere di progettazione di massima, non potrebbe essere considerata in stretto collegamento con le prescrizioni urbanistiche vigenti.

In definitiva, secondo le considerazioni del CTU, non potrebbe valutarsi la sua inadeguatezza sotto il profilo dell'osservanza delle regole dell'arte e prescrizioni tecniche ed urbanistiche vigenti in materia in quanto progettazione destinata ad avere efficacia solo nella fase preliminare di proposta di fattibilità.

Condivide, quindi, questo giudice le valutazioni espresse dal consulente, in modo tecnicamente adeguato e logicamente motivato, circa la valenza e rilevanza delle elaborazioni progettuali realizzate dal convenuto opposto rispetto alla fase preliminare e la conseguente parcellazione limitata di tale fase progettuale poiché incompleta di alcuni particolari tecnici e senza tener conto di talune prescrizioni.

Condivisibili appaiono anche le valutazioni espresse dal CTU circa la necessità di valorizzare le attività non riconducibili a prestazioni professionali compensate con l'emolumento forfettario proposto nel disciplinare, dovendosi al riguardo rilevare come da un lato la mancata previsione di tali attività nel disciplinare non implica che di esse si fosse comunque tenuto conto nella determinazione del compenso forfettario (che già risulta inferiore rispetto al tariffario di riferimento) e dall'altro l'eventuale inclusione apparirebbe giustificata in relazione ad un'attività professionale completamente





n.4299/07 r.g.


eseguita e correlativamente interamente compensata, ma non risulterebbe più tale rispetto ad una attività esauritasi nella iniziale fase progettuale.

Ciò detto, si osserva che, mentre nella presente controversia nessuna delle parti in causa ha lamentato l'inadempimento della controparte per invocare la risoluzione del contratto d'opera, è pacifico che il rapporto sia cessato a seguito di recesso operato dal professionista nel marzo 2007 stante il contrasto insorto con il committente in relazione alla richiesta di versamento di un'ulteriore acconto, secondo il convenuto opposto, o in relazione alle lamentate carenze dei progetti predisposti, secondo l'attore opponente.

Ed effettivamente rileva il Tribunale che le risultanze istruttorie non consentono di imputare all'uno o all'altro contraente un inadempimento colpevole: se l'entità delle prestazioni professionali svolte all'epoca del recesso potevano giustificare la maturazione di un credito del professionista superiore all'acconto ricevuto, per quanto evidenziato dal CTU e *infra* meglio si dirà, trattasi tuttavia di credito di minor entità rispetto all'importo di cui si sollecitava il pagamento (tenuto conto di quanto già versato); e d'altro canto le elaborazioni progettuali e le attività a ciò propedeutiche pur non pienamente esaustive degli obblighi contrattualmente assunti non risultavano, secondo quanto evidenziato dal CTU, affette da tali carenze e lacune da renderle assolutamente inutili o inadeguate sotto il profilo tecnico, tenuto conto della fase preliminare in cui tali progetti risultavano inseriti.

Nondimeno il recesso operato dal professionista appare legittimo atteso che l'art.2237 c.c. prevede la facoltà per il prestatore d'opera di recedere dal contratto per giusta causa. A tale proposito reputa lo scrivente che in tale nozione possa rientrare, stante il rapporto fiduciario che contraddistingue tale tipo di contratto, non solo l'ipotesi di mancato pagamento del compenso pattuito o di congrui acconti in relazione all'attività professionale svolta, ma in ossequio al principio di buona fede che permea l'intero svolgimento del rapporto contrattuale anche la reiterata contestazione dell'operato professionale del convenuto da parte del committente che non risulti supportata da valide ragioni obiettive. Assenza di ragioni obiettive che è stata suffragata dalle valutazioni del CTU che svaluta le critiche mosse agli elaborati progettuali del professionista per mancata osservanza di prescrizioni tecniche e urbanistiche in considerazione del carattere "di massima" dei progetti realizzati.

Senonché ricordato che in caso di recesso dal contratto il prestatore d'opera ha "diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta", si rileva come tale compenso debba essere determinato avendo riguardo anche al risultato che ne



n.4299/07 r.g.

sia derivato al cliente. Grava quindi sul professionista l'onere di dimostrare l'esistenza del credito nonché il risultato utile derivante al cliente dallo svolgimento della sua opera (cfr.Cass.13753/05).

Nel caso di specie ribadita la divisibilità delle valutazioni espresse dal consulente d'ufficio circa la necessità di rapportare il compenso per la progettazione al carattere sommarlo e di massima del progetto realizzato -per cui congruo si stima il riconoscimento di un compenso di €3.427,68- e circa la necessità di riconoscere congruo compenso anche per quelle attività complementari, ma indispensabili, alla prestazione principale, rileva il Tribunale come la circostanza che gli elaborati che corredevano la richiesta di permesso di costruire mancassero di requisiti fondamentali rispetto ad un'eventuale progettazione esecutiva non consentano di riconoscere come "utile" per il committente tali elaborati e la domanda per P. di C., e quindi ex art.2237 c.c. tale voce debba essere esclusa dal compenso spettante al professionista (€1.000,00).


Quanto alla relazione tecnica corredata dall'estratto del piano regolatore, dall'ipotesi planimetrica di realizzazione progettuale ed al piano economico con prospetto di previsioni di vendita, costi e ricavi (doc.9 fasc.opposto), ritiene il Tribunale che la mancata prosecuzione nello svolgimento dell'incarico non consenta di valutare se e in che termini il piano economico allegato abbia rivestito utilità per il committente. Né prova alcuna al riguardo è stata offerta dal professionista.

Pertanto tale voce, quantificata in € 1.500,00 dal consulente, deve essere via equitativa ridotta ad euro 1000,00.

In definitiva avuto riguardo alle prestazioni eseguite ed oggetto del disciplinare di incarico professionale ed a quelle complementari svolte e che appaiono rivestire un utilità per il committente anche dopo il recesso operato dal prestatore d'opera, si ritiene congruo determinare in complessivi € 8.673,68 il compenso dovuto cui deve aggiungersi per spese tecniche generali l'importo di € 1.301,04, per una somma complessivamente dovuta per onorari e spese di € 9.974,72.

Da tale importo deve essere quindi detratto l'acconto di euro 3.000,00 già corrisposto a titolo di acconto dall'attore opponente.

Ne discende che così ridotto il credito maturato in favore del professionista debba, quindi, essere revocato il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso per una somma maggiore e l'attore opponente deve invece essere condannato al pagamento in favore del convenuto dell'importo di € 6.974,72, oltre ai contributi ed all'Iva di legge.



8

n.4299/07 r.g.

Sull'importo così dovuto dovranno essere altresì computati gli interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che pur essendo notevolmente ridimensionata la pretesa creditoria del professionista l'indisponibilità dell'attore a riconoscere alcunché in favore del convenuto opposto, tanto da sollevare ulteriore eccezioni anche negli difensivi conclusivi, e l'indisponibilità manifestata rispetto ad eventuali proposte conciliative, nonostante i buoni uffici a tale riguardo espressi anche dal CTU ed a fronte di un generale disponibilità manifestata dal convenuto opposto, giustifichino la condanna di M. E. quale titolare dell'omonima Impresa

individuale a rifondere parte convenuta opposta delle spese di causa sostenute in misura di 1/4, spese liquidate per l'intero in complessivi € 4.258,00 di cui euro 258,00 per spese ed euro 4.000,00 per onorari e diritti, oltre spese generali, cpa ed Iva di legge.

Spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico di ciascuna parte in misura del 50% in via definitiva.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa

Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1056/07;

dichiara tenuto e condanna l'attore opponente EDILME di MACCARONE Egidio in persona del suo titolare M. E. al pagamento in favore del convenuto C. Geom. L. dell'importo di € 6.974,72, oltre ai contributi ed all'Iva di legge, ed agli interessi di legge sull'importo complessivamente dovuto dalla domanda al saldo effettivo;


dichiara tenuto e condanna l'opponente a rivalere l'opposto delle spese di causa in misura di 1/4, spese liquidate per l'intero in complessivi € 4.258,00 di cui euro 258,00 per spese ed euro 4.000,00 per onorari e diritti, oltre spese generali, cpa ed Iva di legge. Spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico di ciascuna parte in misura del 50% in via definitiva.

Spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico di ciascuna parte in misura del 50% in via definitiva.

Novara 1.6.2011

Il Giudice unico

Dott.ssa Rossana Riccio



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Francesco MACCHIA

TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in Cancelleria  
Novara, li 3 GIU 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Francesco MACCHIA

